

UNIONE DEI COMUNI MONTANI "MAIELLA ORIENTALE-VERDE AVENTINO"

(tra i Comuni di Civitella Messer Raimondo- Colledimacine – Fara San Martino – Lama dei Peligni – Lettopalena – Palena – Taranta Peligna)
Sede legale: Via Roma n.3 – 66017 PALENA (CH)

COPIA

DETERMINAZIONE del Settore Finanziario

N. 166 DEL 07-12-2015

Oggetto: E424 - COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE ED INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE QUINQUENNIO 2016 - 2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Nicolangelo Madonna**

DETERMINA

Premesso che il servizio di Tesoreria Comunale è affidato alla CARICHIETI spa sino a tutto il 31/12/2015;

Ritenuto dare corso alle procedure per l'affidamento del servizio di che trattasi per il quinquennio 2016/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2015, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato apposito schema di convenzione composto di n. 15 articoli;

Considerato che al punto 2) della suddetta deliberazione del C.C. si deliberava di affidare il Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2016 - 2020 mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica, con le modalità indicate nel relativo bando ed avrà luogo con il sistema della gara informale e con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.Lgs. 163/2006, tra Istituti di Credito abilitati a svolgere il servizio e presenti sul territorio comunale o se inferiori a due nel territorio di tutti i comuni confinanti.;

Considerato, altresì, che al punto 6) della suddetta deliberazione di C.C. veniva demandato al responsabile del settore finanziario l'adozione degli atti relativi alla procedura di appalto;

Visti gli artt. 208, 209 e 210 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che, in ordine al servizio di tesoreria, testualmente recitano:

“Art. 208 - Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

(Art. 50, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

b) (lettera così modificata dall'art. 1 del D.L. 27.12.2000, n. 392) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di

tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995, erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.”

“Art. 209 - Oggetto del servizio di tesoreria

(Art. 51, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.”

“Art. 210 - Affidamento del servizio di tesoreria

(Art. 52, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente.”

Visto l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 192 – Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;

Ritenuto che, stante la peculiarità del servizio, sia necessario procedere alla valutazione delle offerte con il “criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, come disciplinato dall'art. 83 del codice dei contratti che richiede di stabilire con il bando di gara i criteri di valutazione dell'offerta;

Visto che, anche in relazione al disposto del comma 4, secondo periodo, del medesimo art. 83, questa amministrazione è in grado di stabilire, tramite la propria organizzazione, i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni da indicare nel bando di gara;

Dato atto che alla gara in oggetto è stato assegnato il seguente **CIG: Z9B177973F**

Considerato necessario garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione integrale del bando all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune all'indirizzo www.comunelamadeipeligni.it;

D E T E R M I N A

- Di individuare e indicare gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Conferimento del servizio di tesoreria dell'Ente
FINE DA PERSEGUIRE	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Gestione del servizio di tesoreria nei limiti e con le modalità prescritte dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
FORMA DEL CONTRATTO	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	Pubblica
CLAUSOLE ESSENZIALI	T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La materia è disciplinata dalla parte II - Titolo V - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	Codice dei contratti Articolo 54	La selezione degli operatori economici viene fatta con GARA INFORMALE .
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti Articolo 81	La selezione dell'offerta migliore viene fatta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 83 del codice dei contratti.

- Di indire la gara per l'affidamento in appalto del servizio di tesoreria comunale del Comune di Lama dei Peligni, per il quinquennio 2016/2020 che avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.
- Di approvare il bando di gara e annesso disciplinare con i relativi allegati A) e B) per la gestione del servizio di tesoreria comunale che allegato forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- Di disporre la pubblicazione del bando di gara integralmente all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet del Comune all'indirizzo www.comunelamadeipeligni.it;

IL RESP. PROCEDIMENTO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Nicolangelo Madonna

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 09-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Nicolangelo Madonna

Determinazione Settore Finanziario n.166 del 07-12-2015 UNIONE COMUNI MONTANI "MAIELLA ORIENTALE - VERDE AVENTINO"

Il presente atto è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line sul sito informatico istituzionale dell'Ente (ai sensi dell'art.32, comma 1, legge n.69 del 18/6/2009 e s.m.i.) - Rep. n. 1608 del 31-12-2015.

Lì 31-12-2015

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Nicolangelo Madonna**

COPIA SEMPLICE

IL RILASCIO DELLA COPIA CONFORME VIENE EFFETTUATO COME DA VIGENTE NORMATIVA